

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -**

**Dott. MAGDA Cristiano - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 30170-2008 proposto da:

**AVVOCATI**

- ricorrenti -

contro

**CURATELA DEL FALLIMENTO**

- controricorrente -

avverso il provvedimento n. *Omissis*/2008 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositato il 17/11/2008.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 17.11.08, ha respinto l'opposizione ex art. 98 L. Fall., proposta dagli Avvocati per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento dei crediti privilegiati rispettivamente vantati in corrispettivo dell'attività professionale espletata in favore della società poi fallita, che aveva loro conferito l'incarico di curare, unitamente ad un quarto avvocato, un piano di riorganizzazione finanziaria del gruppo di imprese cui essa faceva capo.

Il tribunale ha rilevato che la lettera di incarico prodotta dagli oppositori era priva di data certa opponibile al Fallimento, non potendosi ritenere tale quella del 18.10.05 indicata dal fax della società inviante, atteso che tali apparecchi possono essere programmati quanto alla data ed all'ora.

Il provvedimento è stato impugnato dai soccombenti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1) Con il PRIMO MOTIVO gli avvocati denunciando violazione dell'art. 2704 c.c., contestano che nel procedimento di verifica dei crediti il curatore rivesta la qualità di terzo.

Il motivo, come sostanzialmente riconosciuto dagli stessi ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., è manifestamente infondato, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ulteriormente

consolidatasi a seguito della pronuncia n. 4213/013 resa a S.U., nel procedimento di accertamento del passivo, il curatore, quale portatore degli interessi della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, è terzo sia rispetto ai creditori concorsuali insinuati, sia rispetto al fallito stesso (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 24963/010, 2439/09, 5582/05, 6465/01, 1370/2000, 4551/98, 3050/96, 250/96, 2707/95, 2188/94, 10013/93, S.U. n. 8879/90).

Ciò comporta che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata allegata a documentazione della pretesa creditoria è soggetto alle regole dettate dall'art. 2704 c.c., comma 1, in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi e che - in difetto di prova della formazione del documento in data antecedente alla sentenza dichiarativa - il creditore non può conseguire verso la massa gli effetti negoziali propri della convenzione in esso contenuta.

2) Col SECONDO MOTIVO i ricorrenti, denunciando vizio di motivazione del provvedimento impugnato, lamentano che il tribunale si sia arrestato al rilievo della mancanza di data certa della lettera di conferimento dell'incarico, senza esaminare i documenti prodotti, da cui si evinceva l'effettivo svolgimento dell'attività di consulenza ed assistenza e l'avvenuto loro recesso dal mandato, né i capitoli di prova testimoniale articolati a sostegno della domanda. Deducono che tali elementi istruttori erano idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione della lettera di incarico e formulano proposizione riassuntiva, ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c. (cui il ricorso è soggetto *ratione temporis*) con la quale chiedono a questa Corte di accertare *"che il provvedimento è carente di adeguata motivazione circa il conferimento dell'incarico.... in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (costituente fatto decisivo e controverso per il giudizio) per non avere in alcun modo motivato il tribunale circa gli ulteriori fatti dedotti dagli oppositori ....idonei a stabilire in modo ugualmente certo, ex art. 2704 c.c., l'anteriorità della formazione della lettera di incarico e con essa l'effettivo conferimento dell'incarico da parte della LV anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento della società mandante"*.

Il motivo, pur muovendo da un esatta premessa (il contratto d'opera professionale non richiede la forma scritta *ad substantiam*, con la conseguenza che la mancanza di data certa del documento con il quale è conferito l'incarico non comporta che non possano essere valutati gli elementi di prova orale e documentale offerti a dimostrazione dell'effettivo svolgimento della prestazione) va dichiarato inammissibile.

Infatti, finendo col cadere nel medesimo errore commesso dal giudice del merito, i ricorrenti individuano il fatto decisivo e controverso per il giudizio, rispetto al quale lamentano l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, nella prova dell'anteriorità della formazione della lettera di incarico rispetto alla dichiarazione di Fallimento, mentre ciò che rilevava ai fini dell'accoglimento della domanda era che fosse stata fornita prova dell'avvenuta esecuzione delle attività di consulenza e di assistenza nelle quali trovavano titolo i crediti insinuati.

Va aggiunto che, al di là dell'errata individuazione del fatto controverso in relazione al quale andava denunciato il vizio di motivazione, la censura difetta anche del requisito richiesto, sempre a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto non illustra la decisività degli elementi istruttori non esaminati dal giudice a quo, ma si limita a richiamarli nel loro complesso, omettendo di considerare che non spetta a questa Corte di legittimità di compiere una valutazione nel merito della rilevanza e dell'ammissibilità dei mezzi di prova.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

*Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Magda, 24.04.2015, n. 8389*

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS